



Studio Associato di Consulenza Aziendale

Dottori Commercialisti

Dott. Gianpiero Perissinotto

Dott.ssa Monica Lacedelli

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

www.scacommercialisti.it

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 08 luglio 2013

Spettabili
Clienti dello
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

Circolare n. 20/2013

Oggetto: le principali novità del Decreto "Fare" .

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto "Fare", contenente le agevolazioni e le semplificazioni che il Governo ha ritenuto necessarie per favorire il rilancio economico del paese. Tra le maggiori novità contenute nel decreto evidenziamo le seguenti:

- ➔ appalti: viene eliminata, nella responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore, la previsione del versamento IVA;
- ➔ dilazione dei pagamenti: i contribuenti che devono pagare somme iscritte a ruolo possono rateizzare gli importi richiesti fino a 120 rate ed, inoltre, vengono previste modifiche al regime di decadenza della rateazione in caso di omesso pagamento delle rate;
- ➔ viene ampliata la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) a 180 giorni;
- ➔ abrogazione del modello 770 mensile;
- ➔ modifica (in senso più favorevole per il contribuente) dell'imposta sulle imbarcazioni;
- ➔ viene fornita un'interpretazione autentica della disciplina fiscale delle agenzie di viaggio;
- ➔ vengono prorogate alcune scadenze collegate al pagamento della c.d. "tobin tax", ovvero l'imposta sulle transazioni finanziarie e sui derivati;
- ➔ viene modificata la disciplina del concordato preventivo.

Premessa

In data 21.06.2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 il DL n. 69 del 21.06.2013, le cui disposizioni sono entrate in vigore sin dal giorno successivo alla pubblicazione (**22.06.2013**).

Con tale decreto il Governo ha adottato disposizioni per favorire la ripresa economica del paese, tramite la concessione di agevolazioni e di semplificazioni burocratiche e fiscali. Tra le modifiche più rilevanti rientra sicuramente la modifica alla

disciplina della responsabilità solidale negli appalti, ovvero la disciplina che lega appaltatori ed appaltanti nel caso in cui vi siano violazioni delle disposizioni fiscali. Secondo quanto previsto dal decreto è esclusa dall'ambito dell'applicazione della solidarietà l'imposta sul valore aggiunto.

Di seguito illustriamo le principali novità previste dal DL n. 69/2013 precisando da subito che trattandosi di decreto legge, potrà essere oggetto di modifiche in sede di conversione.

Novità previste dal DL n. 69/2013

Fondo garanzia PMI (art. 1)

Viene rafforzato il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese. In particolare, con un apposito D.M. si cercherà di:

- assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese;
- limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

Finanziamento per l'acquisto di macchinari (art. 2)

Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

Le caratteristiche dell'agevolazione sono le seguenti:

- i finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche convenzionate nel limite di 2,5 miliardi di euro;
- i finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. Essi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili individuati da un apposito decreto.

Requisiti, condizioni di accesso, modalità di erogazione dei contributi e relative attività di controllo verranno stabiliti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF.

Gasolio ad uso agricolo (art. 6)

Dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2015, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, scontano l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a 25 euro per 1.000 Litri.

L'applicazione di tale accisa viene concessa se tali soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Potenziamento reti wi-fi (art. 10)

L'offerta di accesso ad Internet al pubblico è libera e non richiede alcuna identificazione personale degli utilizzatori; il gestore, comunque, rimane obbligato a garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).

Credito d'imposta per il settore cinematografico (art. 11)

Viene prorogato al 2014 il credito d'imposta per il settore cinematografico.

Concessione nei

In materia di concessione nei lavori pubblici sono state previste le seguenti modifiche:

**lavori pubblici
(art. da 18 a 22)**

- all'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi;
- per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati;
- il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario;
- l'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo.

**Imposta sulle
imbarcazioni (art.
23)**

Al fine di favorire il turismo, è stata effettuata una modifica all'art. 16, comma 2, DL n. 201/2011, che ha introdotto la tassa annuale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, residenti in Italia nonché delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano unità da diporto o ai quali sia attribuibile il possesso di dette unità.

Il Decreto Fare ha soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri e ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (che passa da € 2.600 a € 1.300).

Ora, per il calcolo dell'imposta dovuta devono essere presi in considerazione i seguenti valori:

IMPOSTA SULLE IMBARCAZIONI			
Lunghezza scafo	Ammontare tassa	Lunghezza scafo	Ammontare tassa
Fino a 14 metri	Non dovuta	da 34,01 a 44 metri	€ 12.500
da 14,01 a 17 metri	€ 870	da 44,01 a 54 metri	€ 16.000
da 17,01 a 20 metri	€ 1.300	da 54,01 a 64 metri	€ 21.500
da 20,01 a 24 metri	€ 4.400	superiore a 64 metri	€ 25.000
da 24,01 a 34 metri	€ 7.800		

**DURC –
semplificazioni (art.
31)**

È ampliata a 180 giorni (anziché 3 mesi) la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**DVR –
semplificazioni (art.
32)**

In materia di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, è prevista la possibilità, per il datore di lavoro committente, di elaborare un unico Documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Inoltre, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico e con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, quest'ultimo può individuare un

proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Viene inoltre stabilito che le aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico, così come individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL, possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi con un modello semplificato.

Responsabilità fiscale negli appalti (art. 50)

Il Decreto modifica il comma 28 dell'art. 35, DL n. 223/2006, il quale nella versione precedente stabiliva che:

"in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto".

Per effetto delle modifiche adottate, in caso di contratto di appalto / subappalto, **l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell'IVA.**

Abrogazione del 770 mensile (art. 51)

Con l'abrogazione del comma 1, dell'art. 44-bis, DL n. 269/2003, non è più previsto l'obbligo, per i sostituti d'imposta, di utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. "770 mensile").

Dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 52)

In riferimento alla dilazione delle somme iscritte a ruolo viene stabilito, con l'introduzione del nuovo comma 1-quinquies all'art. 19, DPR n. 602/73, che ora è prevista la possibilità di ottenere un'ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, **la rateazione concessa al contribuente può essere aumentata fino a 120 rate mensili** qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una *"comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica"*.

La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni:

- ➔ accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- ➔ valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

Inoltre, viene prevista la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).

Abitazione principale e pignoramento (art.

Si vieta il pignoramento dell'abitazione principale (salvo che non si tratti di una abitazione di lusso ex D.M. 2 agosto 1969 e comunque se si tratti di immobili di cui alle categorie catastali A/8 o A/9).

52)

**Agenzie di viaggio
(art. 55)**

Il Decreto Fare contiene una norma di interpretazione autentica relativamente alle attività di agenzie di viaggio, con particolare riguardo al comma 3 dell'art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale *"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi"* sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Secondo tale disposizione l'agenzia di viaggi che applica il regime dell'art. 74-ter, determinando l'IVA con il metodo c.d. "base da base", non può detrarre l'IVA relativa agli acquisti.

Di conseguenza, detti soggetti non possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta su acquisti di beni / prestazioni di servizi, a diretto vantaggio dei viaggiatori, effettuati in Italia.

**Tobin tax
(art. 56)**

Le disposizioni del decreto in materia di tobin tax (l'imposta sulle transazioni finanziarie) prevedono principalmente lo "slittamento" di alcune date collegate all'applicazione del tributo. In particolare, per effetto della modifiche apportate dal decreto Fare:

- è prorogato il termine di applicazione dell'imposta sugli strumenti finanziari derivati, che ora va applicata a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.9.2013 (anziché dall'1.7.2013);
- è fissato al 16.10.2013 (anziché al 16.7.2013) il termine per il versamento dell'imposta sui trasferimenti di proprietà / operazioni su strumenti finanziari derivati posti in essere fino al 30.9.2013.

**Concordato preventivo
(art. 82)**

In materia di concordato preventivo, modificando l'articolo 161, RD n. 267/42 vien previsto:

- obbligo di allegare alla domanda di concordato preventivo l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti;
- possibilità per il Tribunale di nominare il commissario giudiziale che vigili sull'operato del debitore, già all'atto di emissione del decreto con cui assegna al debitore stesso il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- obbligo (e non più la facoltà) del Tribunale di disporre dell'informativa periodica finanziaria, che deve essere predisposta dal debitore con cadenza almeno mensile;
- possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la presentazione della proposta e del piano da parte del debitore, qualora risulti che l'attività da questi compiuta "è manifestamente inidonea alla predisposizione" di detti documenti.

**Mediazione civile e commerciale
(art. 84)**

Viene nuovamente previsto l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per alcune tipologie di controversie. Le nuove disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L..

In particolare, l'obbligo riguarda ogni controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Suo interesse.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto - Laçedelli

